

Il permesso di soggiorno per cittadini stranieri di Irene Marconi

La guida completa e aggiornata relativa alle modalità per richiederlo, alla sua durata e ai documenti necessari per presentare la domanda (Fonte: <https://www.altalex.com/> 25/10/2024)

Il permesso di soggiorno è un atto amministrativo che autorizza i cittadini di paesi terzi rispetto a quelli dell'Unione Europea e gli apolidi a soggiornare legittimamente in Italia.

A seguito del rilascio la permanenza sul territorio dello Stato è consentita per la durata indicata nel permesso e per svolgervi le attività inerenti il motivo per cui è stato rilasciato o le altre consentite dalla legge.

Sommario:

- [Disciplina](#)
- [Termini di richiesta](#)
- [Soggetti coinvolti](#)
 - Chi deve richiederlo?
 - Chi lo rilascia?
- [Motivi del rilascio e tipologia di permessi](#)
- [I documenti necessari per presentare la richiesta](#)
- [La procedura](#)
- [Presso gli Uffici Postali abilitati](#)
- [In Questura](#)
 - [Permesso di soggiorno elettronico](#)
 - [Durata del permesso di soggiorno](#)
 - [Rinnovo](#)
- [Rifiuto del rinnovo](#)
- [Tutele](#)
 - [Costi](#)
- [Esenzioni](#)
 - [Tipologie di permessi](#)
 - [Permessi di soggiorno in casi speciali](#)
 - [Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale](#)
- [Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica](#)
- [Permesso di soggiorno per protezione speciale](#)
- [Permesso di soggiorno per calamità](#)
- [Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile](#)
 - [Conversione del permesso di soggiorno](#)

Disciplina

La disciplina del permesso di soggiorno è contenuta nel [D.lgs. n. 286/1998](#) (c.d. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.), e successive modifiche, e nel [D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394](#) (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni.

Termini di richiesta

A norma dell'[art. 5, secondo comma del Testo Unico sull'Immigrazione \(T.U.I.\)](#) il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro **otto giorni lavorativi** dal primo ingresso del cittadino straniero nel territorio dello Stato italiano.

Soggetti coinvolti

Chi deve richiederlo?

Devono farne richiesta gli **stranieri**, che l'art. 1, comma 1 del T.U.I. identifica con i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi.

In particolare devono richiedere il permesso di soggiorno i **cittadini di Paesi extra UE**, entrati in Italia con un **visto di lunga durata** (c.d. visto nazionale, per periodi superiori a 90 giorni), mentre chi entra nel nostro Paese per **soggiorni brevi**, inferiori a 90 giorni, non ne ha bisogno se l'ingresso avviene per motivi specifici (missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio).

I **cittadini di Stati membri dell'Unione Europea**, invece, non devono richiedere il permesso di soggiorno: qualora il soggiorno abbia durata **superiore a tre mesi**, trascorso il primo trimestre dall'ingresso in Italia, dovranno semplicemente iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza, mentre per soggiorni **inferiori a tre mesi** non è più richiesta alcuna formalità.

Chi lo rilascia?

Competente al rilascio del permesso di soggiorno è la **Questura** della provincia in cui si trova lo straniero o del luogo in cui intende soggiornare.

Il procedimento è ad istanza di parte e la richiesta normalmente è presentata, entro il termine previsto dal Testo Unico, presso l'**Ufficio Immigrazione** della predetta Questura, In caso di **ricongiungimento familiare** o di **ingresso per lavoro subordinato**, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del Regolamento di attuazione al T.U.I., la richiesta è presentata presso lo **Sportello unico per l'immigrazione**, istituito presso la **Prefettura** -Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente.

In alcuni casi, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge n. 3/2003, le istanze sono presentate tramite concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di sportelli sul territorio

nazionale e di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate adeguate, che fungono appunto da intermediari tra i richiedenti e l'Amministrazione.

Ne sono un esempio Poste Italiane S.p.a. (e quindi gli **uffici postali abilitati**), i **Comuni** ed i **Patronati abilitati**.

Presso tali intermediari è possibile presentare richieste di rilascio (ma anche di rinnovo, come precisato più oltre al paragrafo **Rinnovo**) del permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

- Affidamento
- Adozione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Studio (per periodi superiori a tre mesi)
- Missione
- Asilo Politico (rinnovo)
- Tirocinio formazione professionale
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno stranieri (ora denominata "Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Famiglia
- Famiglia minore con minori di 14-18 anni
- Soggiorno lavoro art. 27
- Status apolide (rinnovo)
- Conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
- Duplicato Permesso
- Aggiornamento Permesso (inserimento figli)

Per il rilascio di tutte le **altre tipologie di permesso** è necessario rivolgersi alla **Questura**.

Motivi del rilascio e tipologia di permessi

A norma dell'art.11, primo comma del Regolamento attuativo al T.U.I., il rilascio del permesso di soggiorno avviene (quando ne ricorrono i presupposti) per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dallo stesso T.U.I., ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

- richiesta di asilo (per la durata della procedura occorrente) ed asilo;
- **emigrazione** in un altro Paese (per la durata delle procedure occorrenti);

- **acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide**, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi (per la durata delle procedure occorrenti);
- **motivi di giustizia**, su richiesta dell'autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'**art. 380 c.p.p.**, nonché per i delitti di cui all'**art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 7532**;
- **residenza elettiva** a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
- **cure mediche** a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'**[art. 31, comma 3, del Testo Unico](#)**;
- **integrazione del minore**, previo decreto motivato del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della **[Legge 7 aprile 2017, n. 47](#)**, per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età..

Al cittadino straniero entrato in Italia **per prestare lavoro stagionale**, che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta a tal fine, nei cinque anni precedenti, è rilasciato, se si tratta di impieghi ripetitivi, un **permesso di soggiorno pluriennale** a tale titolo, **fino a tre annualità**, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno.

I documenti necessari per presentare la richiesta

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno l'interessato dovrà presentare:

- il modulo di richiesta, debitamente compilato;
- il **passaporto** (o altro documento equipollente in corso di validità), con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una **fotocopia** in formato A4 del **documento di riconoscimento** (a tal fine sono necessarie solo le pagine contenenti i dati anagrafici dell'intestatario ed i timbri dei visti di ingresso ed uscita dal Paese);
- **4 foto formato tessera**, identiche e recenti;
- una **marca da bollo** da 16,00 euro;
- l'**attestazione del versamento del contributo** per il rilascio del permesso (come meglio specificato oltre, al paragrafo **Costi**);
- una fotocopia in formato A4 dell'eventuale **ulteriore documentazione** necessaria in relazione alla specifica tipologia di permesso richiesto.

La Questura potrà inoltre disporre un supplemento d'indagine, chiedendo di integrare la documentazione atta a precisare il motivo per cui è richiesto il permesso di soggiorno e/o i mezzi di sussistenza del richiedente per il periodo di permanenza in Italia.

La procedura

Presso gli Uffici Postali abilitati

Se l'istanza è presentata presso gli Uffici Postali abilitati il richiedente dovrà servirsi dell'apposito **kit giallo** (reperibile gratuitamente presso un qualsiasi ufficio postale), compilando i moduli presenti all'interno secondo le istruzioni allegate.

In caso di difficoltà a reperire il kit è possibile compilare la domanda di rilascio o di rinnovo gratuitamente anche presso i Patronati e i Comuni in cui il servizio è presente.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza presso l'Ufficio Postale, l'operatore di Poste consegnerà al richiedente una lettera raccomandata di convocazione contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'**Ufficio Immigrazione** della Questura competente dove dovrà recarsi per effettuare i rilievi foto-dattiloscopici (impronte digitali).

In Questura

Qualora l'istanza sia presentata direttamente in Questura l'ufficio, dopo aver eseguito i **rilievi foto-dattiloscopici**, consegnerà al richiedente una copia della richiesta con apposto un timbro recante la data di deposito e l'indicazione del giorno in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno definitivo.

Fino ad allora la ricevuta di presentazione della richiesta è documento idoneo ad attestare la regolare permanenza dello straniero in Italia.

Permesso di soggiorno elettronico

A partire dall'11 dicembre 2006 il formato del permesso di soggiorno è diventato elettronico (**PSE-380**) e recentemente innovato a seguito del D.M. 20 gennaio 2021.

Il decreto ha introdotto un nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico, uniforme in tutti i Paesi UE, che ha sostituito quello precedentemente in vigore.

Il nuovo modello si conforma alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (UE) 2017/1954, dal Regolamento (UE) 2019/1157 e dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018 e relativi allegati.

Scopo di questa variazione è garantire standard di sicurezza più elevati, prevenendo rischi di contraffazione e falsificazione dei dati.

I permessi di soggiorno elettronici, già rilasciati in base al modello precedente, restano validi fino alla scadenza o all'eventuale sostituzione con il nuovo modello.

Il compito di produrre ed attivare il documento spetta all'[Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato](#), previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle Questure.

Il documento consiste in una **smart-card** dotata di chip, contenente i dati anagrafici, biometrici e dattiloscopici del titolare.

Per quanto riguarda i minori infraquattordicenni, figli di cittadini di Paesi extra UE, la Legge n. 122/2016 ha introdotto il permesso di soggiorno individuale per minori stranieri, disponendo (art. 10 comma 3) che al minore di quattordici anni, già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario alla data del 23 luglio 2016 (data di entrata in vigore della legge citata), sia

rilasciato un autonomo permesso di soggiorno individuale al momento di rinnovo del permesso di soggiorno della figura parentale.

Il rilascio e il rinnovo del documento avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Durata del permesso di soggiorno

A norma dell'art. 5, terzo comma del T.U.I. la durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal **visto di ingresso**.

Tale durata non può comunque essere:

- superiore a **tre mesi** se rilasciato per visite, affari e turismo;
- inferiore al **periodo di frequenza**, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, universitari e di alta formazione artistica, musicale o coreutica, fatta salva la verifica annuale di profitto e con la possibilità di prolungarlo di altri dodici mesi una volta compiuto il percorso formativo;
- superiore alla **necessità specificamente documentate** negli altri casi previsti dal Testo Unico dell'Immigrazione e dal relativo Regolamento di attuazione;
- superiore a **nove mesi** in relazione ad uno o più contratti di **lavoro stagionale**;
- superiore ad **un anno** in relazione ad un contratto di **lavoro subordinato a tempo determinato**;
- superiore a **due anni** in relazione ad un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** e per [ricongiungimento familiare](#).

Rinnovo

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al **Questore** della provincia in cui lo straniero dimora almeno **60 giorni** prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e di quelle ulteriori contemplate nel Testo Unico sull'Immigrazione.

Analogamente a quanto avviene per il rilascio, determinate richieste di rinnovo sono presentate tramite gli Uffici Postali abilitati.

Si tratta delle richieste inerenti i seguenti motivi:

- Affidamento
- Adozione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Studio (per periodi superiori a tre mesi)
- Missione
- Asilo Politico (rinnovo)
- Tirocinio formazione professionale

- Attesa riacquisto cittadinanza
- Attesa occupazione
- Carta di soggiorno stranieri (ora denominata "Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo")
- Lavoro Autonomo
- Lavoro Subordinato
- Lavoro sub-stagionale
- Famiglia
- Famiglia minore con minori di 14-18 anni
- Soggiorno lavoro art. 27
- Status apolide (rinnovo)
- Conversione soggiorno da altra tipologia a: lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
- Duplicato Permesso
- Aggiornamento Permesso (inserimento figli)

In tutti gli altri casi la richiesta è presentata alla Questura territorialmente competente.

Fatti salvi i casi previsti dal T.U.I. e dal relativo Regolamento di attuazione, il rinnovo non può avvenire per una **durata** superiore a quella del rilascio iniziale.

Il possesso della **ricevuta** che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno conferisce allo straniero la titolarità dei diritti spettanti a chi è in possesso del documento effettivo.

Rifiuto del rinnovo

In certi casi la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutata.

Ciò accade generalmente se sono venuti meno i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato e negli altri casi previsti nel T.U.I., salvo che nel frattempo non siano sopraggiunti nuovi elementi in grado di sanare l'irregolarità riscontrata.

Tutele

L'art. 5, quinto comma del T.U.I. contempla tuttavia particolari tutele in favore del richiedente il rinnovo che abbia chiesto il [ricongiungimento familiare](#), abbia costruito legami familiari in Italia o possieda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

In tali ipotesi l'eventuale rifiuto del rinnovo deve essere infatti valutato tenendo conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e delle conseguenze che un'eventuale espulsione potrebbe avere per l'interessato e per i suoi familiari.

Costi

I costi per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ammontano a:

- **30,00 euro** per la spedizione del kit postale;
- **16,00 euro** (sottoforma di **marca da bollo** da applicare sul modulo 1 presente nel kit postale)

da corrispondere entrambi all'atto di presentazione dell'istanza.

Sono inoltre richiesti **30,46 euro** per la stampa del permesso di soggiorno elettronico, cui si aggiunge l'eventuale contributo (di importo variabile in base alla durata del permesso), se dovuto. Il **D.M. del 5 maggio 2017**, del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno, ha infatti previsto che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, di durata superiore a tre mesi, a stranieri maggiorenni è assoggettato ai seguenti importi (già comprensivi del contributo di 30,46 euro per la stampa del permesso di soggiorno elettronico):

- **€ 70,46** (40,00 + 30,46) per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e sino ad un anno;
- **€ 80,46** (50,00 + 30,46) per permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e sino a due anni;
- **€ 130,46** (100,00 + 30,46) per permessi di soggiorno di lungo periodo UE (ex carte di soggiorno) e per il rilascio del permesso di soggiorno per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Il pagamento degli importi avviene mediante l'apposito bollettino predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e presente all'interno del kit postale.

La ricevuta di pagamento del contributo va esibita al momento della convocazione in Questura per i rilievi foto-dattiloscopici.

Esenzioni

Sono esentati dal versamento del contributo:

- i minori di 18 anni;
- i cittadini stranieri che sono in Italia per cure mediche e i loro accompagnatori;
- i richiedenti il duplicato o la conversione di permesso di soggiorno in corso di validità;
- i richiedenti asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari;
- i titolari di protezione internazionale che richiedono il permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- i richiedenti i permessi di soggiorno UE per i familiari di cittadini comunitari.

Se viene richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno utilizzando un unico kit postale per uno stesso nucleo familiare, deve essere allegata la ricevuta del versamento di 30,46 euro per ciascun componente.

Tipologie di permessi

L'art. 14 del regolamento di attuazione precisa che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di **lavoro subordinato** o di **lavoro autonomo** e per **motivi familiari** può essere utilizzato anche per

le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

A tal fine chiarisce che il permesso di soggiorno per **lavoro subordinato non stagionale** permette ad esempio l'esercizio di lavoro autonomo, previa la sussistenza del titolo abilitativo o autorizzatorio prescritto e dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, nonché di attività in veste di socio lavoratore di cooperative.

Il permesso per **lavoro autonomo** consente invece anche l'esercizio di lavoro subordinato, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto lavorativo è in corso, previa comunicazione, a carico del datore, alla Direzione provinciale del lavoro.

Permessi di soggiorno in casi speciali

Il capo III del Titolo II del T.U.I., rubricato "**Disposizioni di carattere umanitario**", contempla speciali ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno in favore di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e meritevoli di protezione.

Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

È una particolare tipologia di permesso di soggiorno rilasciato dal Questore, anche su proposta o parere favorevole del Procuratore della Repubblica, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per i delitti di cui all'**art. 3 della legge 75/1958** o di quelli previsti dall'**art. 380 c.p.p.**, o anche nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali sono accertate situazioni di **violenza** o di **grave sfruttamento** nei confronti dello straniero ed emergono pericoli concreti per la sua incolumità.

Il permesso reca la dicitura "**casi speciali**" ed è finalizzato a consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Ha durata di **sei mesi** e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

È revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale o comunque accertate dal Questore, oppure quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica

È rilasciato dal Questore, previo parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente o su proposta di quest'ultima, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per gravi delitti commessi sul territorio nazionale in ambito di **violenza domestica** sono accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti dello straniero ed emerge un

pericolo concreto ed attuale per la sua incolumità, conseguente alla scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari o di un giudizio.

Anche tale permesso reca la dicitura “**casi speciali**”, ha durata di **un anno** ed ha lo scopo di sottrarre la vittima alla situazione di violenza, consentendole l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico previsto dall’articolo 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 442 del 7 luglio 2000 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.

Permesso di soggiorno per protezione speciale

È una tipologia di permesso rilasciato al richiedente asilo, cui non siano concessi lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria ma ricorrano comunque i presupposti di cui all’**art. 19 del T.U.I.** che ne vietano il respingimento e il rimpatrio.

I casi di divieto di espulsione, originariamente ampliati dal [D.L. n. 130/2020](#) (poi convertito in **Legge n. 173/2020**) sono stati nuovamente ridotti dal [D.L. n. 20/2023](#) (c.d. Decreto Cutro), convertito in [L. n. 50/2023](#) ed intervenuto sul T.U.I. prevedendo, tra l’altro, il divieto di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso di soggiorno per calamità

È una particolare ipotesi di permesso di soggiorno prevista in favore dello straniero quando il Paese verso cui dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di **contingente ed eccezionale calamità** talmente gravi tale da impedirne il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Ha **durata semestrale** ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità sopra menzionate; è valido nel solo territorio nazionale. Permette di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

È disciplinato dall’[art. 42 bis del T.U.I.](#), che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno allo straniero che abbia compiuto **atti di particolare valore civile** tra quelli elencati all’**art. 3 della legge n. 13/1958**.

In tali casi il Ministro dell’interno, su proposta del Prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ai sensi dell’art. 5, comma 5 bis del T.U.I..

Il permesso ha **durata biennale** ed è rinnovabile.

Consente l’accesso allo **studio** nonché lo svolgimento di **attività lavorativa** e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Conversione del permesso di soggiorno

La **conversione** del permesso di soggiorno è un procedimento amministrativo mediante il quale un cittadino straniero, già residente o autorizzato a soggiornare nel territorio italiano, chiede il rilascio di un titolo di soggiorno per un **motivo** diverso da quello originario.

A norma dell'art. 11, primo comma del D.P.R. 394/99 (Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull'Immigrazione) il motivo indicato sul permesso di soggiorno deve essere lo stesso presente sul **visto di ingresso**.

La conversione avviene chiedendo prima il **nullaosta** allo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura territorialmente competente (determinata in base al luogo di residenza dello straniero) e poi la conversione alla Questura.

Condizione necessaria ai fini della conversione è che vi siano **quote di ingresso** previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.

Ipotesi di conversione

Tra le principali ipotesi di conversione del permesso di soggiorno ricordiamo che:

- il **permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione** può essere convertito in permesso di soggiorno per attività di lavoro subordinato o autonomo se si possiedono i requisiti previsti per questa tipologia;
- il **permesso di soggiorno per lavoro stagionale** può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto di almeno un anno quando lo straniero ha fatto ingresso in Italia:
 - > per lavoro stagionale per il secondo anno consecutivo ed è in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
 - > per lavoro stagionale e, alla fine del primo periodo di lavoro concesso, è in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità;
- il **permesso per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia** può essere invece convertito in quello per residenza elettiva.